

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Il conto estero cointestato

Nel caso di conto estero cointestato a due soggetti fiscalmente residenti (es. due coniugi) che accoglie somme di denaro non regolarmente riportate in dichiarazione e che entrambi possono movimentare, è sufficiente che uno solo dei due cointestatari aderisca alla voluntary disclosure?

G.M.G.

Risponde Dario Branciamore, Wealth Planning Ubs Fiduciaria

Le norme in tema di voluntary disclosure specificano che, ai soli fini della procedura di VD, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salvo prova contraria fornita dal contribuente, per ciascun periodo d'imposta ripartita in parti uguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.

Pertanto la titolarità congiunta del conto corrente estero e la possibilità per entrambi i coniugi di movimentare le somme, mai dichiarate e ivi detenute, porta a concludere che entrambi i coniugi dovranno aderire alla voluntary disclosure ciascuno per la metà dell'importo in questione per ogni periodo d'imposta tuttora accertabile, come stabilito dal provvedimento.

Peraltro, essendo i due soggetti strettamente collegati, sarebbe quanto meno incauto che, nel caso prospettato, solo uno dei due aderisse alla voluntary disclosure, lasciando esposto l'altro soggetto ad un potenziale contenzioso tributario.

I documenti raccolti

Quali sono i documenti da raccogliere prima di aderire alla voluntary disclosure?

M.O.

Risponde Stefano Loconte

Per accedere alla voluntary disclosure il contribuente dovrà raccogliere ed esibire, al consulente prima e all'Agenzia delle entrate poi, tutta la documentazione comprovante il

valore degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona. Nello specifico, dovrà allegare:

1) i documenti per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro utilizzazione o dismissione o qualunque titolo; 3) i documenti necessari per la determinazione di maggiori imponibili ai fini Irpef/Ires, Irap, Iva, non connessi con le attività detenute all'estero per i periodi d'imposta, per i quali non sono scaduti i termini per l'accertamento. Alcuni esempi di documentazione da allegare sono: a) estratti di conto corrente e rendiconti patrimoniali; b) atti di acquisto e vendita di beni immobili, o mobili rilevanti; c) movimentazioni finanziarie degli intermediari; d) documenti riguardo ai titolari effettivi delle attività e dei soggetti collegati, delegati, cointestatari, titolari di diritti reali per l'intero periodo considerato.

A tal proposito, occorre specificare che tutta la documentazione dovrà essere, sin dall'inizio, completa, poiché eventuali lacune nella documentazione allegata rischiano di compromettere l'efficacia della procedura, oltre a esporre al rischio di sanzioni.

Per quanto riguarda beni immobili o altri beni (barche, opere d'arte, gioielli) bisognerà produrre i certificati di acquisto dai quali si evincano le caratteristiche di beni e il loro valore.

Infine, nel caso in cui le attività siano detenute tramite soggetti interposti, come trust o società, i documenti dovranno riguardare le attività sottostanti. Nel caso, invece, di conti intestati a società, occorrerà indicare le persone fisiche che hanno la procura sul conto.

I LETTORI POSSONO INVIARE
I LORO QUESITI A: VOLUNTARY.ITALIAOCCI@CLASS.IT

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary